



# COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

Registro Generale n. 41

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE I^ SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI II^ SETTORE FINANZE E CONTABILITA'

**N. 18 DEL 21-05-2021**

Ufficio: **ANAGRAFE**

<b>Oggetto:</b> CONGEDO PARENTARE - MATERNITA' FACOLTATIVA.
---

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno, del mese di maggio, nella Sede Comunale, sita in Piazza O.Licini.

### **Il sottoscritto**

In qualità di responsabile dell'Area amministrativa e contabile, adotta la seguente Determinazione;

PREMESSO che con propria determinazione n. 84 DEL 15.12.2020 la dipendente a tempo determinato Sig.ra L.S. (matricola 96) è stata collocata in astensione obbligatoria per maternità per il periodo 23/12/2020 – 23/05/2021;

CONSIDERATO che la suddetta dipendente ha chiesto di fruire di un periodo di congedo parentale (astensione facoltativa) di 30 giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, per il periodo 24/05/2021 – 22/06/2021, e dei periodi di riposo giornalieri, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001, dalla data di rientro in servizio fino al tutto il primo anno di vita del bambino;

VISTI e richiamati:

- l'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 e smi secondo cui:

***“1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:***

***a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; (...)***

***3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. (...);***

- l’art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001 e smi secondo cui:

***“1. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso. (...) ”;***

- l’art. 43 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 secondo cui:

***“3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2 (...).***

***5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.***

***6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.***

***7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda Determina n. 1820 del 16/07/2019 - pag. 2 di 5 50 può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.***

8. *In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32”;*

- l'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 e smi secondo cui:  
*“1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, **durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo**, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.  
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 **hanno la durata di un'ora ciascuno** e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. (...).”;*

OSSERVATO quindi che:

- ai fini della fruizione continuativa o anche frazionata dei periodi di congedo parentale, di cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, il lavoratore (madre o padre) deve presentare un'istanza scritta all'Ente datore di lavoro con l'indicazione della durata dell'assenza, non meno di quindici giorni prima della data di decorrenza dell'inizio del periodo di congedo stesso;
- i predetti quindici giorni di preavviso da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro per la richiesta di congedi parentali sono giorni calendario e non lavorativi;
- il congedo parentale spetta al genitore lavoratore istante anche allorquando l'altro genitore non ne ha diritto, in quanto non lavoratore oppure lavoratore autonomo;
- i periodi di assenza comprendono anche eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadono all'interno degli stessi;
- il periodo di congedo parentale non può eccedere complessivamente, per entrambi i genitori, il limite di mesi dieci, salvo il caso di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001;
- i primi trenta giorni (purché fruiti entro i sei anni di vita del bambino) di congedo parentale sono retribuiti per intero, con la sola esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità legate alla effettiva prestazione, non incidono sulla tredicesima e sulle ferie e sono valutati pienamente ai fini dell'anzianità di servizio, sia per lo sviluppo orizzontale che verticale di carriera, sia ai fini previdenziali (resta inteso che se entrambi i genitori sono dipendenti di una Pubblica Amministrazione il primo mese di congedo parentale retribuito al 100 per cento deve intendersi Determina n. 1820 del 16/07/2019 - pag. 3 di 5 unico per entrambi i genitori, da dividersi tra madre e padre nella misura percentuale che loro stessi vorranno);
- gli ulteriori 5 mesi (purché fruiti entro i sei anni di vita del bambino) sono retribuiti al 30 per cento e computati ai fini del servizio e della liquidazione, non consentono la maturazione di ferie e tredicesima. La relativa copertura previdenziale è ordinaria in rapporto alla retribuzione erogata e figurativa sul residuo 70 (settanta) per cento;
- gli ulteriori periodi e comunque tutti quelli fruiti fra il sesto e l'ottavo anno di vita del bambino sono retribuiti al 30 (trenta) per cento solo qualora il reddito

del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte il trattamento pensionistico minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

OSSERVATO inoltre che:

- ai fini della fruizione dei riposi giornalieri, la madre deve presentare domanda prima dell'inizio del periodo di riposo giornaliero richiesto;
- alla madre spettano, fino al primo anno di vita del bambino, due ore al giorno di riposo "per allattamento", se l'orario è di almeno sei ore giornaliere, e un'ora, se l'orario è inferiore a sei;
- i riposi giornalieri previsti dalla richiamata normativa, sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, di prendere atto del congedo parentale della dipendente F.D. per il periodo 04/03/2021 – 02/04/2021, e dei riposi giornalieri per n. 2 ore, da usufruire dalla data di rientro in servizio fino al compimento di un anno di età del bambino, in fasce orarie da concordare;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i.;

VISTO il vigente CCNL, comparto Regioni e Autonomie Locali, del 21/05/2018;

**Visto** il proprio decreto sindacale n. 2 del 28.05.2019, con il quale è stata conferita al sottoscritto Sindaco la responsabilità del Settore 1- Affari Istituzionali e Generali e Settore 2 – Finanze e Contabilità.

**Dato atto** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis Legge 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

#### DETERMINA

- 1) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa che precede in istruttoria, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- 2) DI PRENDERE ATTO dell'astensione per congedo parentale della dipendente L.S., ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, a decorrere dalla data del 24/05/2021 fino al 22/06/2021, e della fruizione dei periodi di riposo giornalieri, ex art. 39 del D.Lgs. 151/2001, a decorrere dalla data di rientro in servizio della dipendente e fino al compimento di un anno di età della bambina (dal 23.06.2021 al 12.01.2022);
- 3) DI DARE ATTO che alla suddetta dipendente verrà corrisposto, per l'astensione facoltativa di cui al precedente punto, il seguente trattamento economico:
  - i) per i primi trenta giorni di congedo parentale, la retribuzione intera (100%), con la sola esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità legate alla effettiva prestazione, senza incidere sulla tredicesima e sulle ferie,

e valutati pienamente ai fini dell'anzianità di servizio, sia per lo sviluppo orizzontale che verticale di carriera, sia ai fini previdenziali;

- ii) per gli ulteriori periodi, eventualmente richiesti, la retribuzione al 30 %, computati ai fini del servizio e della liquidazione, non consentendo la maturazione di ferie e tredicesima. La relativa copertura previdenziale è ordinaria in rapporto alla retribuzione erogata e figurativa sul residuo 70 %;

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla dipendente interessata.

**Di attestare che:**

- in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

- la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

- il presente atto, sarà inserito nella raccolta delle determinazioni dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del D. Lgs. 18-08-2000, n.267;

- a norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore 1- Affari Istituzionali e Generali e Settore 2 – Finanze e contabilità, dr. Giuseppe Forti;

- avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR Marche di Ancona entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, oppure mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**Di dare infine atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL I^-II^ SETTORE  
FORTI GIUSEPPE**



---

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Li 21-05-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
FORTI GIUSEPPE**



---

La presente sarà pubblicata dal 17-06-2021 al 02-07-2021

Esecutiva il 21-05-2021

---